

Sentenza Corte di Cassazione 19 aprile 2001, n. 5761

Sezione Lavoro

Mansioni del lavoratore – Ius variandi - Limiti

L'art. 2103 c.c. pone il divieto al datore di lavoro di adibire il lavoratore a mansioni non equivalenti, in quanto proprie di un livello di inquadramento inferiore, rispetto alle ultime effettivamente svolte, ma solo equivalenti o superiori; peraltro, non rientra in tale divieto la successiva equiparazione, in termini di inquadramento, di mansioni professionalmente inferiori a mansioni superiori.